

ALLEGATO "A" AL N. 14635 DI RACCOLTA

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita con sede in Roma, Via Gregorio VII n. 134, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNODIA".

Detta Associazione ha durata illimitata

Art. 2 - Scopo, oggetto ed ambito dell'attività sociale

L'Associazione ha lo scopo di:

- 1) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione o su incarico di altri soggetti, incontri culturali, seminari di studio, concerti, spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, mostre d'arte, concorsi d'arte e poesia;
- 2) realizzare e diffondere pubblicazioni, libri, audiovisivi proprie o di altre associazioni culturali, per favorire l'accrescimento culturale dei soggetti destinatari dell'attività dell'associazione, nonché della cultura in genere, istituendo biblioteche, videoteche, pinacoteche, laboratori musicali, eventualmente anche allestendo ambienti idonei allo svolgimento di tali attività;
- 3) organizzare, per i soggetti destinatari delle attività dell'Associazione o di altre associazioni culturali, corsi di formazione in materia culturale, assistenziale e di lavoro, eventi ricreativi e/o culturali ed altre iniziative per il tempo libero ed il turismo, compresa l'organizzazione di viaggi ed escursioni sia nell'ambito regionale che in Italia e all'estero, volti al confronto e allo studio di temi culturali, scientifici e religiosi;
- 4) fornire supporti e servizi per soggetti istituzionalmente e statutariamente dediti allo svolgimento di attività culturali relativamente ad eventi dagli stessi organizzati;
- 5) l'associazione è altresì impegnata ad integrare la propria attività, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, con quella di altri enti promuovendo o aderendo a Consorzi, Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni aventi carattere simile; inoltre si propone di svolgere la propria attività sotto l'egida dei Ministeri e degli organismi istituzionali competenti, per tutte le azioni che lo richiedano.

L'ambito di attività coincide con il territorio nazionale.

Art. 3 - Soci

I soci della Associazione si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Tra i Soci Ordinari possono esservi soci onorari e sostenitori che forniscono mezzi economici e non, in misura superiore all'ordinario.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione e quelli che e fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo durante la fase di avviamento dell'Associazione e anche successivamente, ad insindacabile giudizio del Consiglio Diret-

tivo. Alla categoria Soci Ordinari può essere ammesso chiunque ne faccia domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza riserve le finalità dell'Associazione e lo Statuto e pagando la quota associativa vigente per l'anno in corso.

Soci Fondatori e Soci Ordinari hanno, nei confronti dell'Associazione i medesimi diritti e doveri.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro de soci, si considerano validamente effettuate le comunicazioni inviate a tale domicilio.

E' espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

Art. 4 - Perdita della qualità di socio

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decesso;
- esclusione, che deve essere deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 13 il quale decide in via definitiva.

Sono esemplificativamente cause di esclusione l'aver assunto pubblicamente posizioni ed espresso opinioni incompatibili con gli ideali della Associazione, l'aver ripetutamente agito in contrasto con il presente statuto o contro gli interessi dell'Associazione, la morosità nel versamento della quota associativa.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Gli amministratori non possono ricevere deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

L'Assemblea delibera:

- sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori, se previsto a norma del successivo art. 11;
- sull'approvazione del rendiconto associativo;
- sull'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- sulle modifiche dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori e dai soci ordinari eletti dall'Assemblea. Quest'ultima decide anche il numero dei membri, da scegliere tra i soci, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici). In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno dei membri, lo stesso può essere sostituito mediante cooptazione. La nomina del membro cooptato deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione dopo la nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata anche a mano, telegramma, fax o posta elettronica), contenente l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 8 (otto) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà (con eventuale arrotondamento per eccesso) dei componenti con diritto di voto deliberativo, e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- sulla predisposizione del Rendiconto dell'associazione;
- sull'ammissione di nuovi soci;

- sulla attribuzione della qualifica di socio fondatore;
- sulla esclusione di soci per gravi motivi;
- sulla nomina del componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- sull'apertura di eventuali sedi provinciali o decentrate;
- su ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo statuto alla competenza delle assemblee e relativo alla attuazione dello scopo associativo.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti, se non vi provvede l'Assemblea.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 4, e 7 comma 4.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 9 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti, se non vi provvede l'Assemblea.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente.

Art. 10 - Segretario -Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di Rendiconto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

Se nominato, in forza di legge o per decisione dell'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Al Collegio dei Revisori si applicano le norme previste dal codice civile per il Collegio Sindacale delle Società per A-

zioni.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 12 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali elettive hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 13 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'ordine degli Avvocati di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 14 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, di imprese e di aziende di qualsiasi tipo;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 15 - Quote sociali

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - Bilancio e Rendiconto annuale

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il preventivo ed il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di

voti.

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento tutti i beni del patrimonio dell'Associazione saranno devoluti, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, ad altra Associazione che persegua i medesimi fini o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed il numero.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non riconosciute.

In originale firmati: Bruno Sconocchia

Giuliano Rossi

Mario Piccinini

Corona Ester

Elisabetta Sconocchia

Andrea Sacchetti Notaio sigillo